



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **1042** del **27/04/2018**

Oggetto: **Progetto organizzazione di soggiorni estivi rivolti agli anziani autosufficienti residenti nel Comune di Prato - Estate anno 2018.**

Proponente:
Sociale e Immigrazione

Unità Operativa proponente:
Servizi a sostegno anziani

Proposta di determinazione
n. 2018/469 del 26/04/2018

Firme:

- Sociale e Immigrazione



Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n.31 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati;

Richiamata, nelle more di approvazione del PEG 2018-2020, la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della performance 2017-2019;

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione, nell'ambito delle iniziative sociali a favore della terza età, promuove l'organizzazione di servizi volti a sostenere la qualità della vita dei cittadini con opportunità di svago e socializzazione per prevenire e contrastare i rischi derivanti da situazioni di solitudine, isolamento e disagio;
- in un'ottica di sostegno al benessere delle persone anziane, l'Amministrazione comunale intende incentivare le iniziative di gruppo rivolte agli anziani contribuendo anche alla loro realizzazione in termini di organizzazione e intervento economico a sostegno per i cittadini meno abbienti mediante il riconoscimento di una quota di compartecipazione ai costi sulla base alla condizione economica ISEE;

PRESO ATTO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 121 del 10.04.2018, ha emanato il seguente atto di indirizzo al Dirigente dei Servizi Sociali e Immigrazione:

- a) promuovere per l'anno 2018 e seguenti l'organizzazione di un soggiorno estivo in località marine, termali e montane per anziani autosufficienti di età superiore a 65 anni - che non esercitano attività lavorativa - e residenti nel Comune di Prato;
- b) individuare un soggetto tra gli enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017 che abbia esperienza nel settore cui affidare il servizio, con procedura a rilevanza pubblica e nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza così come previsto dalla L. 241/1990 e del d.lgs. 26 Aprile 2016, nr. 50;
- c) di commisurare l'intervento del Comune a copertura dei costi relativi al servizio fornito che sarà organizzato dal soggetto affidatario sulla base dell'indicatore ISEE.

RILEVATO che, anche sulla base del limitato costo che sarà erogato a titolo di



rimborso spese al soggetto del terzo settore cui sarà affidato il servizio, sussista l'interesse da parte dell'amministrazione comunale a ricorrere ad un soggetto del terzo settore che può, grazie all'apporto dei volontari, assicurare un costo del servizio inferiore rispetto a quello di mercato;

RITENUTO di stabilire i seguenti criteri per l'organizzazione del servizio:

A) Destinatari

L'iniziativa è rivolta ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti: essere autosufficienti, aver compiuto i 65 anni d'età, non esercitare attività lavorativa ed essere residenti nel Comune di Prato

Il soggetto interessato deve, una volta effettuato, il pagamento dell'associazione recarsi in vacanza, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentata. In caso di mancato utilizzo del soggiorno il soggetto è escluso dalla compartecipazione per i tre anni successivi.

B) Compartecipazione ai costi del servizio

L'amministrazione comunale assicura la propria compartecipazione ai costi del servizio sulla base dei seguenti criteri:

- a) valore dell'indicatore ISEE fino a € 6.000,00: compartecipazione ai costi del servizio nella misura pari ad un minimo del 50% della quota del soggiorno estivo, aumentabile fino a un massimo del 95% della quota sulla base dei soggetti beneficiari e delle risorse disponibili;
- b) valore dell'indicatore ISEE da 6.0001,00 fino a € 12.000,00: compartecipazione ai costi del servizio nella misura pari ad un minimo del 30% della quota del soggiorno estivo, aumentabile fino a un massimo del 80% della quota sulla base dei soggetti beneficiari e delle risorse disponibili;
- c) valore dell'indicatore ISEE da 12.001,00 fino a € 18.000,00: compartecipazione ai costi del servizio nella misura pari ad un minimo del 15% della quota del soggiorno estivo, aumentabile fino a un massimo del 60% della quota sulla base dei soggetti beneficiari e delle risorse disponibili.

C) Modalità di determinazione della compartecipazione ai costi da parte del comune.

La compartecipazione della spesa necessaria per il soggiorno da parte dei beneficiari del servizio sulla base delle risorse disponibili, è determinata in base ai seguenti criteri:

- a) sarà redatta una graduatoria dei richiedenti suddivisa in tre fasce:
 - la prima composta da coloro che hanno reddito (determinato sulla



base dell'ISEE) fino a 6.000,00 euro;

- la seconda fascia composta da coloro che hanno reddito (determinato sulla base dell'ISEE) da 6.0001,00 fino a € 12.000,00 euro);
- la terza fascia composta da coloro che hanno reddito (determinato sulla base dell'ISEE) da 12.001,00 euro fino a 18.000,00 euro).

All'interno di ciascuna fascia la graduatoria sarà redatta in base al reddito, a parità di reddito prevale il cittadino di età maggiore.

- b) Si procederà alla determinazione della compartecipazione dei costi dei soggiorni estivi in base alla posizione in graduatoria, ai soggetti che rientrano nella prima fascia per un importo pari al 50% della quota di soggiorno prevista; poi, ove residuano risorse, alla compartecipazione dei costi dei soggiorni estivi ai soggetti che rientrano nella seconda fascia per un importo pari al 30% della quota soggiorno prevista; poi, ove residuano risorse, alla compartecipazione dei costi dei soggiorni estivi ai soggetti che rientrano nella terza fascia per un importo pari al 15% della quota soggiorno prevista.
- c) Nel caso in cui sussistano ancora risorse disponibili i valori base di 50, 30 e 15 per cento saranno incrementati di cinque punti alla volta per ciascuna delle tre predette fasce procedendo come da precedente lettera b) fino ai valori massimi di 95, 80 e 60 per cento e sino ad esaurimento delle risorse;

D) Erogazione della somma prevista per la compartecipazione e per l'attività dell'associazione.

La compartecipazione riconosciuta sul costo del soggiorno relativo agli utenti aventi diritto e inseriti in apposita graduatoria predisposta dal Comune, pari ad un massimo di € 24.480,00 IVA inclusa, verrà erogata al soggetto aggiudicatario con le seguenti modalità:

- a) il 90% dell'importo di 24.480,00 euro dopo la stipula della convenzione;
- b) il 10% dell'importo di 24.480,00 euro a conguaglio della somma effettivamente dovuta, dietro presentazione della fattura di pagamento del soggiorno e dell'elenco nominativo dei soggetti beneficiari e del beneficio erogato.

La somma prevista a titolo di rimborso spese dovuto fino ad un massimo di € 1.500,00 (comprensiva anche, in base all'art. 18 del d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e all'art. 30 della L. 383/2000, degli oneri relativi alla copertura assicurativa verso i volontari/associati) verrà erogata a conclusione del progetto, previa presentazione del rendiconto delle spese di



organizzazione sostenute corredato della relativa documentazione giustificativa;

E) Modalità di realizzazione del progetto

L'associazione si impegna a:

- a) realizzare i soggiorni estivi in piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'avviso di selezione pubblica, gestendo direttamente i rapporti con le agenzie di viaggio e le strutture di cui ci si avvale per il soggiorno. L'associazione si impegna con la stipula della presente convenzione a considerare terzo il Comune rispetto agli impegni dalla stessa assunta con tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolto nell'organizzazione dei soggiorni;
- b) realizzare i soggiorni estivi secondo quanto previsto nel progetto che forma parte integrante della presente convenzione, presso le strutture alberghiere e con le caratteristiche e condizioni specificate nella tabella inserita nella proposta progettuale allegato B dell'avviso di gara;
- c) provvedere attraverso il proprio personale a calcolare e comunicare al Comune, l'ammontare della quota di compartecipazione spettante in relazione a ciascun utente inserito nella graduatoria predisposta dal Comune, nella misura totale massima di € 24.480,00 IVA inclusa, in base ai criteri di seguito indicati:
 - valore dell'indicatore ISEE fino a € 6.000,00: compartecipazione ai costi del servizio nella misura pari ad un minimo del 50% della quota del soggiorno estivo, aumentabile fino a un massimo del 95% della quota sulla base dei soggetti beneficiari e delle risorse disponibili;
 - valore dell'indicatore ISEE da 6.0001,00 fino a € 12.000,00: compartecipazione ai costi del servizio nella misura pari ad un minimo del 30% della quota del soggiorno estivo, aumentabile fino a un massimo del 80% della quota sulla base dei soggetti beneficiari e delle risorse disponibili;
 - valore dell'indicatore ISEE da 12.001,00 fino a € 18.000,00: compartecipazione ai costi del servizio nella misura pari ad un minimo del 15% della quota del soggiorno estivo, aumentabile fino a un massimo del 60% della quota sulla base dei soggetti beneficiari e delle risorse disponibili;
- d) effettuare il calcolo della compartecipazione del Comune a favore di ciascun utente inserito nella graduatoria come di seguito indicato:
 - in base alla posizione in graduatoria, ai soggetti che rientrano nella prima fascia, calcolare un importo di compartecipazione ai costi del servizio pari al 50% della quota di spesa del soggiorno preventivata; poi, ove residuano risorse, calcolare un importo di compartecipazione ai costi del



servizio ai soggetti che rientrano nella seconda fascia per un importo pari al 30% della quota di spesa del soggiorno preventivata; poi, ove residuano risorse, calcolare un importo di compartecipazione ai costi del servizio spettante ai soggetti che rientrano nella terza fascia per un importo pari al 15% della quota di spesa del soggiorno preventivata.

- nel caso in cui sussistano ancora risorse disponibili i valori base di 50, 30 e 15 per cento saranno incrementati di cinque punti alla volta per ciascuna delle tre predette fasce procedendo come da precedente lettera c) prima per gli utenti che rientrano nella prima fascia fino al valore massimo di 95% di quota di compartecipazione ai costi del servizio, poi per gli utenti che rientrano nella seconda fino al valore massimo di 80% di quota di compartecipazione ai costi del servizio e infine per gli utenti che rientrano nella terza fascia fino al valore massimo di 60% di quota di compartecipazione ai costi del servizio sino ad esaurimento delle risorse pari ad € 24.480,00 IVA inclusa;
- e) a sostenere tutte le spese relative al soggiorno degli utenti beneficiari della compartecipazione indicati nell'elenco comunicato dal Comune stesso, nel limite di spesa corrispondente alla quota di compartecipazione riconosciuta dal Comune, provvedendo direttamente al pagamento della quota alle strutture alberghiere ovvero all'agenzia di viaggio;
- f) assicurare idonea pubblicità dell'intervento del comune nel sostegno all'iniziativa;
- g) garantire un'adeguata attività di sportello per offrire tutte le informazioni necessarie all'utenza ed assicurare la ricezione delle domande da parte degli utenti con allegato l'ISEE;
- h) trasmettere al Comune le domande di compartecipazione al costo da parte degli utenti con allegato copia del documento di identità e di ISEE nonché nel caso cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
- i) incaricare gli accompagnatori quali referenti tra l'Associazione, i gestori delle strutture alberghiere e gli utenti e devono altresì curare tutti gli aspetti concernenti i soggiorni quali i trasferimenti, la sistemazione nelle camere, la qualità del vitto e l'organizzazione del tempo libero per il gruppo; provvedere inoltre a seguire gli utenti qualora si verificassero problemi di ordine sanitario quali ricovero, pronto soccorso, acquisto di medicinali, avvisando le famiglie nel caso si rendesse necessario il rientro a casa;
- j) assicurare la collaborazione al Comune nelle indagini di customer satisfaction fornendo l'indirizzo e mail ovvero il recapito telefonico;
- k) presentare, a conclusione del progetto:



- la richiesta di rimborso spese dovuto fino ad un massimo di € 1.500,00 (comprensiva anche, in base all'art. 18 del d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e all'art. 30 della L. 383/2000, degli oneri relativi alla copertura assicurativa verso i volontari/associati) quale rimborso per le spese di organizzazione rientranti nelle tipologie di spesa specificate nella convenzione allegata ed il rendiconto delle medesime corredato della relativa documentazione giustificativa;
- la presentazione di una autocertificazione che attesti che le suddette spese rendicontate sono effettivamente sostenute dall'associazione per l'organizzazione dei soggiorni estivi;
- il tabulato delle strutture alberghiere comprovanti l'effettiva partecipazione degli utenti al soggiorno per i quali è stata riconosciuta la quota di compartecipazione. Si considerano partecipanti gli utenti che, per ragioni di forza maggiore adeguatamente documentata, non abbiano potuto partecipare al soggiorno e per i quali l'associazione ha dovuto pagare il soggiorno;
- una relazione finale sull'andamento dei soggiorni con l'indicazione del numero dei partecipanti e la descrizione delle attività svolte, evidenziando gli aspetti positivi emersi e le difficoltà riscontrate nonché, in questa ultima ipotesi, i comportamenti adottati per garantire il ripristino del regolare svolgimento della vacanza.

RITENUTO, pertanto di procedere all'individuazione del Soggetto affidatario dei servizi relativi alla realizzazione del progetto vacanze per anziani autosufficienti residenti a Prato – estate 2018, con le modalità stabilite dall'art. 55 e 56 del d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" emanato a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

VISTO il programma e il progetto allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale nel quale sono individuati i bisogni da soddisfare, gli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi nell'ambito delle risorse disponibili.

VISTI:

- d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" emanato a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 – legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;



- Legge regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 – Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
- D.P.C.M. 30.03.2001 – atto di indirizzo e di coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici

PRESO ATTO CHE prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrattare e che ai sensi dell'articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e deriva che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la durata;
- d) il valore economico;
- e) la forma del contratto;
- f) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale;
- g) la procedura ed i criteri di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.

RITENUTO NECESSARIO PRECISARE:

a) Il fine di Pubblico Interesse

a.1) Il fine di pubblico interesse che con la presente procedura si intende perseguire, è quello di promuovere l'organizzazione di servizi volti a sostenere la qualità della vita dei cittadini anziani autosufficienti con opportunità di svago e socializzazione per prevenire e contrastare i rischi derivanti da situazioni di solitudine, isolamento e disagio. Nell'ambito di tale finalità, è interesse dell'Amministrazione incentivare le iniziative di gruppo rivolte agli anziani contribuendo anche alla loro realizzazione in termini di organizzazione e intervento economico a sostegno per i cittadini meno abbienti mediante il riconoscimento di una quota di compartecipazione ai costi sulla base alla condizione economica ISEE;



a.2) La procedura di scelta del contraente mediante avviso di selezione a rilevanza pubblica è idonea, data la possibilità assicurata a tutti gli operatori economici che rientrano nei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara, di partecipare alla selezione, individuando i soggetti che assicurano il servizio al costo inferiore possibile, pur nel rispetto della qualità del servizio erogato, e rispetta:

- ✓ il principio di economicità;
- ✓ il principio di tempestività dato che consente di assicurare in tempi brevi i soggetti che assicureranno la fornitura del servizio;
- ✓ i principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento. L'avviso di selezione assicura a tutti i soggetti in possesso dei necessari requisiti la partecipazione alla procedura;
- ✓ il principio di trasparenza e di pubblicità. All'avviso di selezione è assicurata idonea forma di pubblicità con le modalità di seguito indicate dalla presente determinazione.
- ✓ Il principio di proporzionalità dato che la procedura di gara individuata è la più attinente alla tipologia e al valore dei servizi posti a gara.

a.3) E' necessario introdurre dei requisiti di capacità tecnica e professionale sia per garantire il possesso da parte dei partecipanti della necessaria esperienza che permetta di garantire la massima qualità del servizio erogato. A tal fine i concorrenti devono:

- aver gestito negli ultimi tre anni (2015 – 2016 - 2017) servizi di vacanze anziani per almeno due anni. Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito previsto si applica a tutte le società costituite da un periodo \geq 18 mesi. Le società costituite da periodo inferiore a 18 mesi devono avere un'esperienza di almeno quattro mesi continuativi;
- avere un numero di soci volontari e non volontari non inferiore a trenta.

Per poter procedere all'aggiudicazione, il Comune richiederà pertanto al concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione, di presentare un elenco dei servizi fatti valere per dimostrare il possesso del requisito, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di



partecipazione alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall'affidamento, per tutta la durata della convenzione. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.

b) Oggetto del Contratto. L'oggetto del contratto di appalto consiste nella realizzazione del progetto **organizzazione di soggiorni estivi rivolti agli anziani autosufficienti residenti nel Comune di Prato – Estate anno 2018.**

c) Durata. L'appalto ha per oggetto l'organizzazione di soggiorni estivi rivolti agli anziani residenti nel Comune di Prato – Estate anno 2018 per il periodo giugno-settembre 2018 e la sua durata decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 30/9/2018.

L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare l'aggiudicazione solo dopo l'attestazione della copertura finanziaria e comunque di non procedere con l'aggiudicazione nel caso in cui non sussista la copertura finanziaria.

A insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale la convenzione può essere rinnovata, verificata la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e previo finanziamento della spesa, di anno in anno, fino a un massimo di quattro anni senza che l'affidatario nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo.

Il rinnovo è in ogni caso subordinato alla conferma dei costi di soggiorno per ciascuna persona proposti dall'aggiudicatario in sede di offerta relativa alla procedura avviata con il presente avviso con l'unica possibilità di garantire un incremento per adeguamento ISTAT e salva la possibilità di incrementare il limite massimo della somma prevista a titolo di rimborso spese nel caso in cui il numero di utenti beneficiari del servizio sia superiore a n. 50 unità.

La proroga è subordinata all'adozione da parte del Comune di apposito provvedimento dirigenziale che approva la proroga e ne prevede il relativo finanziamento a valere sul bilancio del comune.

La durata del presente contratto può essere prorogato limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il Comune di Prato si riserva in qualsiasi momento il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto convenzionale in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di



interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

d) Valore stimato dell'appalto

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto è prevista una spesa complessiva pari a **euro 25.980,00 (ventiseimilacinquecento) IVA inclusa, oltre al fondo ex art 113 D.lgs 50/2016 pari al 2% della base d'asta e quindi ad € 519,60 per un totale complessivo di € 26.499,60 IVA inclusa.**

e) La Forma del Contratto

La forma prevista, ai sensi dell'art 32 comma 14 D.Lgs 50/2016, è la scrittura privata in formato elettronico con firma digitale

f) Sono Clausole Ritenute Essenziali

Tutte quelle previste dall'Avviso e nella Convenzione, i Criteri di aggiudicazione e i requisiti di partecipazione.

g) Le Modalità di Scelta del Contraente e le Ragioni di Tale Scelta sono le seguenti :

- gara di appalto ai sensi dell'art 143 del D.lgs 50/2016, riservata ai Soggetti del Terzo settore D.Lgs 117/2017, con il sistema della procedura aperta con pubblicazione di Avviso, in quanto consente di procedere ad una tempestiva aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei citati principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza.
- La selezione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 7 del Codice non è ammesso ribasso sulla somma posta a base d'asta. I punteggi di qualità, pari ad un massimo di 100 punti, saranno attribuiti secondo le modalità e i criteri indicati nell'Avviso..

- h) Lotti funzionali:** Il presente appalto non è suddivisibile in lotti in quanto il servizio è unico e consiste nell'organizzazione di soggiorni estivi per anziani. Di conseguenza, le singole azioni non sono separabili dato che sono tutte finalizzate al conseguimento del predetto obiettivo.

VISTI i seguenti documenti di gara, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



1. Avviso di gara
2. Modulistica per Offerta costituita in formato PDF e in formato Word da:
 - modula "A" - domanda di partecipazione alla gara;
 - modulo "B" - offerta progettuale ed economica.
3. Convenzione
4. Progetto

La modulistica di cui ai precedenti punti è messa a disposizione dei concorrenti.

CONSIDERATO CHE i codici CPV corrispondenti alle attività oggetto di appalto, rientrano fra quelli previsti dall'art. 143 del Codice "Appalti Riservati per determinati servizi" di cui al Titolo VI "Regimi particolari di appalto" Capo I "Appalti nei settori speciali" Sezione IV "Servizi sociali, concorsi di progettazione e norme su esecuzione" e Titolo VI, Capo II "Appalti nei servizi sociali";

RITENUTO di individuare quali modalità di pubblicazione del bando le seguenti forme, che, senza aggravii di spesa per l'Amministrazione, consentono di garantire la necessaria pubblicità attraverso la pubblicazione in forma integrale sul nuovo profilo del committente della rete civica del comune di Prato

<http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/indagini/> e pubblicazione in forma integrale all'Albo Pretorio del Comune di Prato;

DATO ATTO:

- che per la presente procedura aperta è ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005 n. 266, nonché delle Delibere dell'A.N.A.C. è stato acquisito il seguente **C.I.G. . Z4B232FE92**;
- che gli acquisti di servizi di cui alla presente determinazione rispettano le disposizioni del D.L. 52/2012, convertito dalla L. 94/2012, e dell'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012;
- che è stato verificato con consultazione del sito internet che la fornitura del servizio non è acquisibile tramite Convenzioni o accordi quadro CONSIP;
- che l'Amministrazione comunale si riserva di recedere dai contratti di cui alla presente determinazione o di rivederne le condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012;



PRESO ATTO:

- che è stata acquisita agli atti d'ufficio, la dichiarazione da parte dello scrivente che non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice" e non sussiste l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- che il predetto soggetto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- che il predetto soggetto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

(per i motivi sopra esposti e tutti richiamati,

1. di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 143 del Codice dei contratti D. Lgs n.50/2016, riservata agli Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 117/2017, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del suddetto Codice, per la realizzazione del progetto "vacanze anziani" consistente nell'organizzazione di soggiorni estivi rivolti agli anziani residenti nel Comune di Prato – Estate anno 2018
2. di stabilire che la selezione sarà effettuata sulla qualità cui sono attribuiti un massimo di 100 punti in quanto non è ammesso ribasso sulla somma posta a base d'asta, ai sensi dell'art. 95 comma 7 del Codice. I punteggi di qualità pari ad un massimo di 100 punti, saranno attribuiti secondo le modalità e i criteri indicati nell'Avviso.
3. di stabilire che l'appalto ha per oggetto l'organizzazione di soggiorni il periodo giugno-settembre 2018 e decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 30/9/2018, eventualmente rinnovabile di anno in anno fino a un massimo di quattro anni;



4. di stabilire che la compartecipazione riconosciuta sul costo del soggiorno relativo agli utenti aventi diritto e inseriti in apposita graduatoria predisposta dal Comune, pari ad € 24.480,00 IVA inclusa, verrà erogata al soggetto aggiudicatario con le seguenti modalità:
 - a) il 90% dell'importo di 24.480,00 euro dopo la stipula della convenzione;
 - b) il 10% dell'importo di 24.480,00 euro a conguaglio della somma effettivamente dovuta, dietro presentazione della fattura di pagamento del soggiorno e dell'elenco nominativo dei soggetti beneficiari e del beneficio erogato.
5. di stabilire che la somma prevista a titolo di rimborso spese dovuto fino ad un massimo di € 1.500,00 (comprensiva anche, in base all'art. 18 del d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e all'art. 30 della L. 383/2000, degli oneri relativi alla copertura assicurativa verso i volontari/associati) verrà erogata a conclusione del progetto, previa presentazione del rendiconto delle spese di organizzazione sostenute corredato della relativa documentazione giustificativa;
6. di stabilire che solo ed esclusivamente nel caso in cui il progetto "vacanze anziani Estate 2018" sia prorogato e finanziato, il Comune - qualora i risultati del servizio siano soddisfacenti e sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio - si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35 e 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016, di richiedere, il rinnovo per un periodo di durata uguale a quello per il quale il progetto sia prorogato e finanziato a partire dalla scadenza del contratto iniziale per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi. Il rinnovo è possibile per una durata complessiva di anni quattro compreso l'anno 2018. Il rinnovo è in ogni caso subordinato alla conferma dei costi di soggiorno per ciascuna persona proposti dall'aggiudicatario in sede di offerta relativa alla procedura avviata con il presente avviso con l'unica possibilità di garantire un incremento per adeguamento ISTAT e salva la possibilità di incrementare il limite massimo della somma prevista a titolo di rimborso spese nel caso in cui il numero di utenti beneficiari del servizio sia superiore a n. 50 unità;
7. di stabilire che la data di decorrenza iniziale dell'appalto sarà definitivamente determinata in base alla data di affidamento del servizio. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti del contratto di appalto, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del d.lgs. 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.



8. Di stabilire che:
- l'iniziativa è rivolta ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti: essere autosufficienti, aver compiuto i 65 anni d'età, non esercitare attività lavorativa ed essere residenti nel Comune di Prato.
 - il soggetto interessato deve, una volta effettuato il pagamento dell'associazione, recarsi in vacanza, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentata. In caso di mancato utilizzo del soggiorno il soggetto è escluso dalla compartecipazione per i tre anni successivi.
9. Di stabilire che l'amministrazione comunale assicura la propria compartecipazione ai costi del servizio sulla base dei seguenti criteri:
- valore dell'indicatore ISEE fino a € 6.000,00: compartecipazione ai costi del servizio nella misura pari ad un minimo del 50% della quota del soggiorno estivo, aumentabile fino a un massimo del 95% della quota sulla base dei soggetti beneficiari e delle risorse disponibili;
 - valore dell'indicatore ISEE da 6.0001,00 fino a € 12.000,00: compartecipazione ai costi del servizio nella misura pari ad un minimo del 30% della quota del soggiorno estivo, aumentabile fino a un massimo del 80% della quota sulla base dei soggetti beneficiari e delle risorse disponibili;
 - valore dell'indicatore ISEE da 12.001,00 fino a € 18.000,00: compartecipazione ai costi del servizio nella misura pari ad un minimo del 15% della quota del soggiorno estivo, aumentabile fino a un massimo del 60% della quota sulla base dei soggetti beneficiari e delle risorse disponibili.
10. Di stabilire che la compartecipazione della spesa necessaria per il soggiorno da parte dei beneficiari del servizio sulla base delle risorse disponibili, è determinata in base ai seguenti criteri:
- a) sarà redatta una graduatoria dei richiedenti suddivisa in tre fasce:
- la prima composta da coloro che hanno reddito (determinato sulla base dell'ISEE) fino a 6.000,00 euro;
 - la seconda fascia composta da coloro che hanno reddito (determinato sulla base dell'ISEE da 6.0001,00 fino a € 12.000,00 euro);
 - la terza fascia composta da coloro che hanno reddito (determinato sulla base dell'ISEE da 12.001,00 euro fino a 18.000,00 euro).
- All'interno di ciascuna fascia la graduatoria sarà redatta in base al reddito, a parità di reddito prevale il cittadino di età maggiore.
- b) Si procederà determinazione della compartecipazione dei costi dei soggiorni estivi in base alla posizione in graduatoria, ai soggetti che rientrano nella prima fascia per un importo pari al 50% della quota di



soggiorno prevista; poi, ove residuano risorse, alla compartecipazione dei costi dei soggiorni estivi ai soggetti che rientrano nella seconda fascia per un importo pari al 30% della quota soggiorno prevista; poi, ove residuano risorse, alla compartecipazione dei costi dei soggiorni estivi ai soggetti che rientrano nella terza fascia per un importo pari al 15% della quota soggiorno prevista.

- c) Nel caso in cui sussistano ancora risorse disponibili i valori base di 50, 30 e 15 per cento saranno incrementati di cinque punti alla volta per ciascuna delle tre predette fasce procedendo come da precedente lettera b) fino ai valori massimi di 95, 80 e 60 per cento e sino ad esaurimento delle risorse;

11. di determinare nel modo che segue gli impegni dell'oggetto aggiudicatario:

- a) realizzare i soggiorni estivi in piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'avviso di selezione pubblica, gestendo direttamente i rapporti con le agenzie di viaggio e le strutture di cui ci si avvale per il soggiorno. L'Associazione si impegna con la stipula della convenzione a considerare terzo il comune rispetto agli impegni dalla stessa assunta con tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolto nell'organizzazione dei soggiorni;
- b) realizzare i soggiorni estivi secondo quanto previsto nel progetto che forma parte integrante della presente convenzione, presso le strutture alberghiere e con le caratteristiche e condizioni specificate nella tabella inserita nella proposta progettuale allegato B dell'avviso di gara;
- c) provvedere attraverso il proprio personale a calcolare e comunicare al Comune, l'ammontare della quota di compartecipazione spettante in relazione a ciascun utente inserito nella graduatoria predisposta dal Comune, nella misura totale massima di € **24.480,00 IVA inclusa**, in base ai criteri di seguito indicati:
- valore dell'indicatore ISEE fino a € 6.000,00: compartecipazione ai costi del servizio nella misura pari ad un minimo del 50% della quota del soggiorno estivo, aumentabile fino a un massimo del 95% della quota sulla base dei soggetti beneficiari e delle risorse disponibili;
 - valore dell'indicatore ISEE da 6.000,01 fino a € 12.000,00: compartecipazione ai costi del servizio nella misura pari ad un minimo del 30% della quota del soggiorno estivo, aumentabile fino a un massimo del 80% della quota sulla base dei soggetti beneficiari e delle risorse disponibili;
 - valore dell'indicatore ISEE da 12.000,01 fino a € 18.000,00: compartecipazione ai costi del servizio nella misura pari ad un minimo del 15% della quota del soggiorno estivo, aumentabile fino a un massimo



del 60% della quota sulla base dei soggetti beneficiari e delle risorse disponibili;

- d) effettuare il calcolo della compartecipazione del comune a favore di ciascun beneficiario come di seguito indicato:
- in base alla posizione in graduatoria, ai soggetti che rientrano nella prima fascia, calcolare un importo di compartecipazione ai costi del servizio pari al 50% della quota di spesa del soggiorno preventivata; poi, ove residuano risorse, calcolare un importo di compartecipazione ai costi del servizio ai soggetti che rientrano nella seconda fascia per un importo pari al 30% della quota di spesa del soggiorno preventivata; poi, ove residuano risorse, calcolare un importo di compartecipazione ai costi del servizio spettante ai soggetti che rientrano nella terza fascia per un importo pari al 15% della quota di spesa del soggiorno preventivata.
 - nel caso in cui sussistano ancora risorse disponibili i valori base di 50, 30 e 15 per cento saranno incrementati di cinque punti alla volta per ciascuna delle tre predette fasce procedendo come da precedente lettera c) prima per gli utenti che rientrano nella prima fascia fino al valore massimo di 95% di quota di compartecipazione ai costi del servizio, poi per gli utenti che rientrano nella seconda fino al valore massimo di 80% di quota di compartecipazione ai costi del servizio e infine per gli utenti che rientrano nella terza fascia fino al valore massimo di 60% di quota di compartecipazione ai costi del servizio sino ad esaurimento delle risorse pari ad € 24.480,00 IVA inclusa;
- e) a sostenere tutte le spese relative al soggiorno degli utenti beneficiari della compartecipazione indicati nell'elenco comunicato dal Comune stesso, nel limite di spesa corrispondente alla quota di compartecipazione riconosciuta dal Comune, provvedendo direttamente al pagamento della quota alle strutture alberghiere ovvero all'agenzia di viaggio;
- f) assicurare idonea pubblicità dell'intervento del comune nel sostegno all'iniziativa;
- g) garantire un'adeguata attività di sportello per offrire tutte le informazioni necessarie all'utenza ed assicurare la ricezione delle domande da parte degli utenti con allegato l'ISEE;
- h) trasmettere al comune le domande di compartecipazione al costo da parte degli utenti con allegato copia del documento di identità e di ISEE nonché nel caso cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
- i) incaricare gli accompagnatori quali referenti tra l'Associazione, i gestori delle strutture alberghiere e gli utenti e devono altresì curare tutti gli aspetti



concernenti i soggiorni quali i trasferimenti, la sistemazione nelle camere, la qualità del vitto e l'organizzazione del tempo libero per il gruppo; provvedere inoltre a seguire gli utenti qualora si verificassero problemi di ordine sanitario quali ricovero, pronto soccorso, acquisto di medicinali, avvisando le famiglie nel caso si rendesse necessario il rientro a casa;

- j) assicurare la collaborazione al comune nelle indagini di customer satisfaction fornendo l'indirizzo e mail ovvero il recapito telefonico;
- k) presentare, a conclusione del progetto:
- la richiesta di rimborso dovuto fino ad un massimo di € 1.500,00 (comprensiva anche, in base all'art. 18 del d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e all'art. 30 della L. 383/2000, degli oneri relativi alla copertura assicurativa verso i volontari/associati) quale rimborso per le spese di organizzazione (rientranti nelle tipologie di spesa specificate all'articolo 4 della Convenzione allegata) ed il rendiconto delle medesime corredato della relativa documentazione giustificativa;
 - la presentazione di una autocertificazione che attesti che le suddette spese rendicontate sono effettivamente sostenute dall'associazione per l'organizzazione dei soggiorni estivi;
 - il tabulato delle strutture alberghiere comprovanti l'effettiva partecipazione degli utenti al soggiorno per i quali è stata riconosciuta la quota di compartecipazione. Si considerano partecipanti gli utenti che, per ragioni di forza maggiore adeguatamente documentata, non abbiano potuto partecipare al soggiorno e per i quali l'associazione ha dovuto pagare il soggiorno;
 - una relazione finale sull'andamento dei soggiorni con l'indicazione del numero dei partecipanti e la descrizione delle attività svolte, evidenziando gli aspetti positivi emersi e le difficoltà riscontrate nonché, in questa ultima ipotesi, i comportamenti adottati per garantire il ripristino del regolare svolgimento della vacanza.

12. Di prevedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- aver gestito negli ultimi tre anni (2015 – 2016 - 2017) servizi di vacanze anziani per almeno due anni. Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito previsto si applica a tutte le società costituite da un periodo \geq 18 mesi. Le società costituite da periodo inferiore a 18 mesi devono avere un'esperienza di almeno quattro mesi continuativi;



- avere un numero di soci volontari e non volontari non inferiore a trenta.

Per poter procedere all'aggiudicazione, il Comune richiederà pertanto al concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione, di presentare un elenco dei servizi fatti valere per dimostrare il possesso del requisito, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall'affidamento, per tutta la durata della convenzione. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.

13. Di dare atto che la forma prevista è la scrittura privata in formato elettronico con firma digitale, ai sensi dell'art 32 comma 14 D.Lgs 50/2016,
14. di stabilire che sono clausole ritenute essenziali tutte quelle previste dall'Avviso e nella Convenzione, i Criteri di aggiudicazione e i requisiti di partecipazione.
15. Di approvare i seguenti documenti di gara, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale:
 - a) Avviso di gara
 - b) Modulistica per Offerta costituita in formato PDF e in formato Word da:
 - modulo "A" - domanda di partecipazione alla gara;
 - modulo "B" - offerta progettuale ed economica.
 - c) Convenzione
 - d) Progetto
16. di individuare quali modalità di pubblicazione del bando le seguenti forme, che, senza aggravii di spesa per l'Amministrazione, consentono di garantire la necessaria pubblicità attraverso la pubblicazione in forma integrale sul nuovo profilo del committente della rete civica del comune di Prato
<http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/indagini/> e pubblicazione in forma integrale all'Albo Pretorio del Comune di Prato;
17. Nelle more di stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, per motivi di



interesse pubblico, l'esecuzione anticipata del contratto per un periodo massimo di 90 giorni e comunque fino alla stipula del contratto definitivo. Costituisce clausola risolutiva espressa del predetto contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio. Il gestore non ha da pretendere nel caso in cui l'aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate. Il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione del RUP, previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.

18. di stabilire che il presente avviso sarà pubblicato per un periodo di 10 (dieci) giorni;
19. di nominare R.U.P. la Dott.ssa Simona Barbara Frascini, Funzionario Responsabile dell'U.O. Anziani e contributi;
20. di stabilire che, a cura del R.U.P, saranno pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti:
 - a) il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
 - b) la composizione della commissione giudicatrice;
 - c) i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
21. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005 n. 266, nonché delle Delibere dell'A.N.A.C. è stato acquisito il seguente **C.I.G. Z4B232FE92**;
22. Di dare atto che per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto è prevista una spesa di €25.980,00 IVA inclusa, oltre al fondo previsto dall'articolo 113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dall'art 25 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto da questa Amministrazione il 28/12/2017 - pari al 2% della base d'asta (€ 25.980,00 IVA inclusa) e quindi ad € 519,60, per un totale complessivo di € 26.499,60 IVA inclusa;
23. Di dare atto che il fondo di cui al punto precedente verrà ripartito ed erogato solo a seguito dell'approvazione del regolamento che verrà adottato dall'Amministrazione ai sensi dell'art 13 comma 3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
24. Di rinviare il finanziamento della spesa a successivo provvedimento che sarà adottato dopo l'apposita variazione di bilancio e comunque entro la data di aggiudicazione del servizio;



25. Di dare atto che l'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare l'aggiudicazione solo dopo l'attestazione della copertura finanziaria e comunque di non procedere con l'aggiudicazione nel caso in cui non sussista la copertura finanziaria
26. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso a TAR Toscana entro 30 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Firmato da:

FOTI FILIPPO

codice fiscale IT:FTOFPP55B19H224Z

num.serie: 43013835680895042176200990160596503919

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 24/10/2017 al 24/10/2020